Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 107° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Venerdì, 27 maggio 1966** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio	Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° marzo 1966, n. 304.

Prelevamento di L. 106.876.352 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1° luglio-31 dicembre 1964.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 61 della legge 28 giugno 1964, n. 444, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, numero 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato presenta, al 31 dicembre 1964, una disponibilità di lire 230.260.438;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti e per la aviazione civile, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzato, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964, il prelevamento di lire 106.876.352 (centoseimilioniottocentosettantaseimilatrecentocinquantadue) da imputare al capitolo 22 « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per il periodo predetto e da portarsi in aumento degli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa:

Cap. n. 9. — Indennizzi per perdite, avarie, ritardata resa di spedizioni e passività per tasse di trasporto, rimaste totalmente o parzialmente scoperte	L.	76.182.297
Cap. n. 33. — Spese per prestazioni sanitarie (regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2918, e regio decreto-legge 8 gennaio 1925, n. 34, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 507)	»	14.025.024
Cap. n. 48. — Spese giudiziali e contenziose	»	7.486.038
Cap. n. 53. — Spese per la sorveglianza dei trasporti	»	9.182.993
	L.	106.876.352

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto della Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

SCALFARO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 43. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. 305.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ad acquistare un immobile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000, e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e della industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 11 del 12 gennaio 1965, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano ha stabilito di acquistare dalla Banca Popolare di Milano il complesso edilizio sito in quel Capoluogo, piazzale Gambara, da destinare ad alloggi per il proprio personale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano è autorizzata ad acquistare dalla Banca Popolare di Milano il complesso edilizio sito in Milano, piazzale Gambara angolo via Antonello da Messina, alle condizioni previste nella deliberazione n. 11 del 12 gennaio 1965, e cioè al prezzo di L. 840 milioni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1966

SARAGAT

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 marzo 1966, n. **306**.

Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche di Roma.

N. 306. Decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche di Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1966, n. **307**.

Autorizzazione all'Automobile Club di Perugia ad acquistare un immobile.

N. 307. Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per il turismo e lo spettacolo, l'Automobile Club di Perugia viene autorizzato ad acquistare in proprietà dal prof. Giuseppe Dessy, per il prezzo di lire 1.800.000, due vani intercomunicanti posti al primo piano del fabbricato sito in Perugia al corso Cavour n. 25, della superficie di mq. 50, per l'ampliamento della sede dei propri uffici.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1966
Atti del Governo, registro n. 203, foglio n. 46. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1966.

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo contemplante singolarmente le acque a salienza naturale (fontanili) e quelle a salienza artificiale (pozzi) nel comune di Fossano.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 24 giugno 1900, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1900, registro n. 215 Lavori pubblici, foglio n. 146, col quale fu approvato l'elenco delle acque pubbliche della provincia di Cuneo;

Visto il decreto luogotenenziale 24 giugno 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio successivo, al registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 3391, col quale venne approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta:

Visto il regio decreto 2 giugno 1937, registrato alla Corte dei conti il 2 luglio successivo, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 158, col quale venne approvato il secondo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia anzidetta;

Visto il regio decreto 24 marzo 1941, n. 7943, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1941, registro n. 12 Lavori pubblici, foglio n. 91, col quale venne approvato il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia anzidetta;

Visto lo schema del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo, predisposto dal locale ufficio del Genio civile ed illustrato con relazione 3 gennaio 1958, e comprendente singolarmente sia le acque a salienza naturale (fontanili) che quelle a salienza artificiale (pozzi) del comune di Fossano;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione del predetto schema ai fini di legge;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con i voti 3 maggio 1958, n. 955 e 16 marzo 1962, n. 399;

Visti gli articoli 1 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 ed 1 e 2 del regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni viene pubblicato l'annesso schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche scorrenti nella provincia di Cuneo.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi indicati nell'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica gli interessati potranno produrre opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Cuneo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 11 febbraio 1966

Il Ministro: MANCINI

Schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Cuneo

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta
1	407	*Fontanile* - detto del Sorgeis e Motta Ricaldone, sgorgante a sud dalla cascina Ricaldone e scorrente nelle località Motta Piccola, Motta Grossa e San Bartolomeo	Fossano	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2914 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
2	408	*Fontanile* - detto di San Martino, sgorgante al lato della strada vicinale di San Martino, scorrente nelle località Motta Grossa e San Bartolomeo in un ramo e San Martino nell'altro	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2915 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
3	409	*Fontanile* - detto Gerbino o vasca Chevalley, sgorgante da un cavo latistante la strada comunale di San Vittore a sud della cascina Cappella Rossa, scorrente lungo il lato destro della strada comunale di Villafalletto	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2916 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
4	410	*Fontanile* - detto Biadolino, sgorgante a nord della frazione Gerbo e scorrente ai lati della strada comunale Fossano-Villafalletto	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2927 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
5	411	*Fontanile* - detto Prevostura, sgorgante da sorgive poste nella proprietà del Beneficio prepositurale di Santa Maria e San Giovenale in regione Baliggio di Fossano	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2942 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
6	412	*Fontanile* - detto Melana, sgorgante nei pressi della cascina San Martino nella località omonima del comune di Fossano	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2945 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
7	413	*Fontanile* - detto Bealere Latirolo, sgorgante a monte del ponte Latirolo della Strada statale n. 28 nei pressi della Cappella della Guardia	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2946 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
8	414	*Fontanile* - detto Bealere Falletto, sgorgante nei pressi della cascina Acquasana in regione Baligio di Fossano	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2948 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
9	415	*Fontanile* - detto Bealera Granetta, sgorgante in un fosso che costeggia il lato sinistro della strada comunale Fossano-Levaldigi, in frazione Baligio di Fossano	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2952 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
10	416	*Fontanile* - detto cascina Celebrini, sgorgante nei pressi della cascina omonima in regione San Martino di Fossano	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2957 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
11	417	*Fontanile* - detto cascina Chiesa ovvero Vasca Pelissero, sgorgante nei pressi della stazione ferroviaria della stazione Maddalene di Fossano	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2961-*bis* del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
12	418	*Fontanile* - detto Vasca di San Martino, sgorgante in regione San Martino di Fossano e precisamente lungo la strada vicinale detta di San Martino	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2967 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo
13	419	*Fontanile* - detto Baronina, sgorgante in regione Sant'Antonio Baligio di Fossano	Id.	Tutto il suo corso: Fontanile repertoriato al n. 2963 del registro acque sotterranee del Genio civile di Cuneo

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta
14	420	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 28 del foglio 118 di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Via Mezzana »	Fossano	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2934 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
15	421	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 16 del foglio III di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pozzo di San Martino ».	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2925 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
16	422	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 46/*B* del foglio LXV di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Centrifuga Roata Rossi »	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2926 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
17	423	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 180 del foglio L di Fossano, gestito dalla ditta Gavatorta Matteo e moglie Cravero Lucia	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2929 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
18	424	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 9 del foglio XVIII di Fossano, gestito dal dott. Paolo Giriodi	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2930 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
19	425	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 88 del foglio 58 di Fossano gestito dal Consorzio irriguo San Vittore	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2932 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
20	426	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 70 del foglio VII di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo San Giuseppe	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2933 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
21	427	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale . . del foglio . . di Fossano, gestito dalla Società An. Borgogrosso	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2934 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
22	428	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 99 del foglio 62 di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo Madonna Angeli	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2935 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
23	429	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 18 del foglio XXIII, gestito dalla ditta Lanzardo Giuseppe fu Giuseppe	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2937 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
24	430	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 19 del foglio 74, gestito dalla ditta geometra Pietro Ruffino	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2938 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
25	431	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 4 del foglio LXIV di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Bealerotta di Maddalena »	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2939 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
26	432	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 4 del foglio LXXV di Fossano, gestito dalla ditta Barbano Mary ved. Abre	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2941 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
27	433	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 39 del foglio 15 di Fossano, gestito dalla ditta Rosano Caterina, Burdisso Luigi ed altri	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2943 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta
28	434	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 15 del foglio XXII di Fossano, gestito dalla Piccola Casa della Divina Provvidenza di Torino	Fossano	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2947 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
29	435	*Acqua sotterranea* alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 54 del foglio LXXX di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pozzo Bealerotta e Maliana »	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2950 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
30	436	*Acqua sotterranea* alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 22 del foglio XXX di Fossano, gestito dalla ditta Origlia Costanzo	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2951 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
31	437	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale I del foglio XVIII di Fossano, gestito dal Beneficio Prepositurale di Santa Maria e San Giovenale di Fossano	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2953 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
32	438	*Acqua sotterranea* alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 7 del foglio XXVI di Fossano, gestito dalla ditta Origlia Bartolomeo e Michele fu Francesco	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2954 del registro derivazione del Genio civile di Cuneo
33	439	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 105 del foglio LXXXI di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Piozza »	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n 2956 del registro derivazione del Genio civile di Cuneo
34	440	*Acqua sotterranea* alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 28 del foglio LXXIII, di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pozzo Torre dei Mussi »	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2958 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
35	441	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 198 del foglio CV di Fossano, gestito dalla ditta Forano Giuseppe fu Giuseppe	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2959 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
36	442	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 23 del foglio 53 di Fossano, gestito dalla ditta Pellissero Bartolomeo ed altri	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2961 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
37	443	*Acqua sotterranea* alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 9 del foglio XX di Fossano, gestito dall'Ospizio di Carità di Fossano	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2962 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
38	444	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 9 del foglio XXV di Fossano, gestito dalla ditta eredi Rabbione	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2964 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
39	445	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 37 del foglio LXX di Fossano, gestito dal Consorzio irriguo « Pilone Tealdi »	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2966 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
40	446	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 58 del foglio LI di Fossano, gestito dalla ditta Grosso Francesco	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2969 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo

Numero d'ordine	Numero iscrizione elenco acque pubbliche	DENOMINAZIONE DELL'ACQUA ISCRITTA	COMUNI toccati o attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblica l'acqua iscritta
41	447	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 16 del foglio LII di Fossano, gestito dalla ditta Mellano Domenico ed altri	Fossano	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2970 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
42	448	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 193/*B* del foglio CXXII di Fossano, gestito dalla ditta De Bartolo geom. Pio	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2972 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo
43	449	*Acqua sotterranea* - alimentante il pozzo trivellato posto nel mappale 19 del foglio LXXIV di Fossano, gestito dall'Orfanotrofio femminile di Fossano	Id.	Acqua sollevata dall'impianto citato: Impianto trivellato repertoriato al n. 2973 del registro derivazioni del Genio civile di Cuneo

Roma, addì 11 febbraio 1966

Visto: *Il Ministro*: MANCINI

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1966.

Approvazione del piano tecnico presentato dalla Società Italiana per l'esercizio telefonico - SIP, concernente l'installazione del ponte radio Baveno-Cannobio.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, art. 16;

Vista la convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1964, n. 1594, stipulata fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la SIP - Società italiana per l'esercizio telefonico p. a., per la concessione di servizi telefonici ad uso pubblico;

Visto il P.R.T.N., approvato con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1957;

Vista la domanda presentata dalla Società SIP intesa ad ottenere l'approvazione dell'estratto del piano tecnico del distretto di Baveno relativo al ponte radio Baveno-Cannobio;

Visto il parere del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, espresso nella 257ª adunanza del 5 novembre 1965;

Sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

E' approvato il piano tecnico presentato dalla SIP concernente l'installazione del ponte radio Baveno-Cannobio, a condizione che venga adottata la tecnica della riserva isofrequenziale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 aprile 1966

Il Ministro: SPAGNOLLI

(4299)

DECRETO MINISTERIALE 5 maggio 1966.

Liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa agricola edilizia a r. l. tra lavoratori di Motta Baluffi « Gaboardi Pietro e Guarneri Rosolino », con sede in Motta Baluffi (Cremona), e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria effettuata in data 25 febbraio 1966 alla Società cooperativa agricola edilizia a responsabilità limitata tra lavoratori di Motta Baluffi « Gaboardi Pietro » e « Guarneri Rosolino », con sede in Motta Baluffi (Cremona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa agricola edilizia a responsabilità limitata tra lavoratori di Motta Baluffi « Gaboardi Pietro » e « Guarneri Rosolino », con sede in Motta Baluffi (Cremona), costituita per rogito notaio dottor Mario Grossi in data 13 gennaio 1948 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il rag. Bruno Barbieri ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 maggio 1966

Il Ministro: BOSCO

(4310)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Fano.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione;

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Fano;

Considerato che occorre indicare, altresì, se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Fano, come segue:

direzione di atterraggio: 50° - 230°;
lnghezza di atterraggio: mt. 1.250,00;
livello medio dell'aeroporto: mt. 14,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata NE: mt. 11,02 s.l.m.;
testata SO: mt. 21,04 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale, nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

(4395) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Novi Ligure.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli da 714 a 717 del Codice della navigazione;

Visto il decreto ministeriale n. 457 del 20 novembre 1964, con cui sono state determinate le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Novi Ligure;

Considerato che il predetto decreto ministeriale determina i dati relativi sia alla pista principale sia alla pista sussidiaria che in effetti non è mai stata realizzata;

Considerato che occorre stralciare dal citato decreto i dati relativi alla suddetta pista sussidiaria;

Considerato che i dati relativi al livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale sono stati erroneamente determinati, nel predetto decreto ministeriale, con la dizione: testata a 357° mt. 177 - testata a 177° mt. 188 anzichè con la esatta dizione che deve essere la seguente: testata N. mt. 177 s.l.m. - testata S. mt. 188 s.l.m.;

Ritenuta la necessità di procedere alla rettifica del citato decreto;

Decreta:

Il decreto ministeriale n. 457 del 20 novembre 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 7 dicembre 1964 è rettificato nel senso che dallo stesso sono stralciati tutti i dati relativi alla pista sussidiaria dell'aeroporto di Novi Ligure per il motivo di cui in narrativa.

Lo stesso decreto è anche rettificato nella parte riguardante il livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio della pista principale, come segue:

testata N. mt. 177 s.l.m. - testata S. mt. 188 s.l.m.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

(4396) *Il Ministro*: TREMELLONI

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1966.

Determinazione delle caratteristiche prescritte dall'articolo 714-bis del Codice della navigazione, relativamente all'aeroporto di Lugo di Romagna.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il Codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del Codice della navigazione

Considerato che occorre stabilire, ai sensi dell'articolo 714-*bis* del Codice della navigazione, la direzione e la lunghezza di atterraggio, nonchè il livello medio sia dell'aeroporto che dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio, sull'aeroporto di Lugo di Romagna;

Considerato che occorre, altresì, indicare se detto aeroporto è aperto, o meno, al traffico strumentale e notturno;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 714-*bis* del Codice della navigazione, sono determinate, relativamente all'aeroporto di Lugo di Romagna, come segue:

direzione di atterraggio: 28° - 208°;
lunghezza di atterraggio: mt. 710,00;
livello medio dell'aeroporto: mt. 19,00 s.l.m.

Livello medio dei tratti di perimetro corrispondenti alle direzioni di atterraggio:

testata NE: mt. 19,00 s.l.m.;
testata SO: mt. 20,00 s.l.m.

L'aeroporto non è aperto nè al traffico strumentale, nè notturno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 maggio 1966

(4394) *Il Ministro*: TREMELLONI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1966, registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 1966, registro n. 17, foglio n. 32, è stato respinto il ricorso straordinario presentato in data 25 gennaio 1964 dal dott. Carlo Alberto Castagna contro il decreto ministeriale del 3 giugno 1963, pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia n. 14 del 31 luglio 1963, con il quale è stata approvata la graduatoria relativa al concorso a duecentocinquanta posti di notaio bandito con decreto ministeriale 16 gennaio 1961 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 2 maggio 1961.

(4450)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Potenza Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Potenza Picena (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 56.014.866, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4468)

Autorizzazione al comune di Chiusi della Verna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Chiusi della Verna (Arezzo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.695.708, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4469)

Autorizzazione al comune di Clauzetto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Clauzetto (Udine) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4470)

Autorizzazione al comune di Roveredo di Guà ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 20 maggio 1966, il comune di Roveredo di Guà (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 3.808.340, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4473)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da Stati membri della Comunità Economica Europea (C.E.E.)

Aliquote dei prelievi applicabili, nei confronti degli altri 5 Stati membri della Comunità Economica Europea, per il periodo 1° marzo 1966-31 marzo 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando tali prodotti sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4 su cui figuri che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione del prelievo a « livello Italia », ovvero che non ha beneficiato di alcuna restituzione del prelievo stesso.

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 1° marzo 1966 al 6 marzo 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	4.001	zero	2.070	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	14.306	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	16.708	zero	17.511	zero	12.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	16.708	zero	17.511	zero	12.121
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.295	zero	12.628	zero	7.655
	— di grano duro	41.790	21.825	33.619	16.315	36.699

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 7 marzo 1966 al 13 marzo 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	4.001	zero	2.070	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	15.516	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	16.708	zero	17.511	zero	12.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	16.708	zero	17.511	zero	12.121
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.295	zero	12.628	zero	7.655
	— di grano duro	41.790	21.825	33.619	16.315	36.699

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 14 marzo 1966 al 20 marzo 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	4.001	zero	2.070	zero	2.046
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.940	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	16.708	zero	17.511	zero	12.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	16.708	zero	17.511	zero	12.121
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.295	zero	12.628	zero	7.655
	— di grano duro	41.790	21.825	33.619	16.315	36.699

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 21 marzo 1966 al 27 marzo 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	4.001	zero	2.070	zero	2.406
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.940	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	16.708	zero	17.511	zero	12.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	16.708	zero	17.511	zero	12.121
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.295	zero	12.628	zero	7.655
	— di grano duro	41.790	21.825	33.619	16.999	36.699

Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica, validi dal 28 marzo 1966 al 31 marzo 1966

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Belgio	Lussemburgo	Francia	Germania	Paesi Bassi
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	4.001	zero	2.070	zero	2.406
ex 10.01	Grano duro	zero	zero	13.940	zero	zero
10.02	Segala	1.851	zero	zero	zero	zero
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Sorgo e durra	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	16.708	zero	17.511	zero	12.121
11.01-B	Farina di frumento segalato	16.708	zero	17.511	zero	12.121
ex 11.01-C	Farina di segala	11.500	zero	13.084	zero	10.987
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:					
	— di grano tenero	10.295	zero	12.628	zero	7.655
	— di grano duro	41.790	21.825	33.619	16.999	36.007

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dei prodotti indicati nell'art. 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 19 (settore cereali) provenienti da:
— Paesi terzi.
— Stati membri della C.E.E. con restituzione del prelievo a livello Paesi terzi.

Aliquote dei prelievi applicabili, per il periodo 1° marzo 1966-31 marzo 1966, all'importazione dei prodotti previsti all'articolo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del Regolamento comunitario n. 19, quando essi non sono accompagnati da certificato di circolazione modello D. D. 4, perchè provenienti da Paesi terzi, ovvero quando, provenendo direttamente da altro Stato membro della Comunità Economica Europea, sono scortati da certificato di circolazione modello D. D. 4 dal quale risulti che l'esportatore ha chiesto, nello Stato membro di provenienza, una restituzione a « livello Paesi terzi ».

(In lire italiane per tonnellata metrica)

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 1-3-1966		Giorno: 2-3-1966		Giorno: 3-3-1966		Giorno: 4-3-1966		Giorni: 5/7-3-1966		Giorno: 8-3-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594
ex 10.01	Grano duro	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869
10.02	Segala	17.106	16.419	17.794	17.107	17.794	17.107	17.794	17.107	17.794	17.107	17.794	17.107
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	1.094	407	1.563	876	1.563	876	1.563	876	1.563	876	1.563	876
ex 10.07-B	Sorgo e durra	3.856	3.169	3.856	3.169	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426
11-01-B	Farina di frumento segalato	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426
ex 11.01-C	Farina di segala	32.306	26.056	33.269	27.019	33.269	27.019	33.269	27.019	33.269	27.019	33.269	27.019
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	55.095	48.845	55.095	48.845	55.095	48.845	55.095	48.845	55.095	48.845	55.095	48.845
	— di grano duro	81.228	74.978	81.228	74.978	81.715	75.465	81.715	75.465	80.746	74.496	80.746	74.496

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 9-3-1966		Giorno: 10-3-1966		Giorno: 11-3-1966		Giorni: 12/14-3-1966		Giorno: 15-3-1966		Giorno: 16-3-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594	37.281	36.594
ex 10.01	Grano duro	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869	48.556	47.869
10.02	Segala	17.794	17.107	17.794	17.107	17.794	17.107	17.794	17.107	18.419	17.732	18.419	17.732
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	419	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	2.188	1.501	2.188	1.501	2.813	2.126	2.813	2.126	2.813	2.126	2.813	2.126
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638	4.794	4.107	4.794	4.107	4.794	4.107
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	56.926	50.676
11.01-B	Farina di frumento segalato	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	57.676	51.426	56.926	50.676
ex 11.01-C	Farina di segala	33.269	27.019	33.881	27.631	33.881	27.631	33.881	27.631	33.881	27.631	33.881	27.631
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	55.095	48.845	55.095	48.845	55.095	48.845	55.095	48.845	55.095	48.845	54.289	48.039
	— di grano duro	80.746	74.496	80.746	74.496	80.746	74.496	80.746	74.496	81.234	74.984	80.509	74.259

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 17-3-1966		Giorno: 18-3-1966		Giorni: 19/21-3-1966		Giorno: 22-3-1966		Giorno: 23-3-1966		Giorno: 24-3-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato . .	37.281	36.594	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126
ex 10.01	Grano duro	47.775	47.088	47.775	47.088	47.775	47.088	47.775	47.088	47.775	47.088	47.775	47.088
10.02	Segala	18.419	17.732	18.419	17.732	18.419	17.732	18.419	17.732	18.419	17.732	18.419	17.732
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	419	zero	419	zero	419	zero	419	zero	419	zero	44	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.438	2.751	3.438	2.751	3.438	2.751	3.938	3.251	3.938	3.251	3.938	3.251
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.794	4.107	4.794	4.107	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676
ex 11.01-C	Farina di segala	33.881	27.631	33.881	27.631	33.881	27.631	34.625	28.375	34.625	28.375	34.625	28.375
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:												
	— di grano tenero	54.289	48.039	54.289	48.039	54.289	38.039	54.289	48.039	54.289	48.039	54.289	48.039
	— di grano duro	80,021	73.771	80,021	73.771	80,021	73.771	80,021	73.771	80,021	73.771	80,021	73.771

Numero della Tariffa	Denominazione delle merci	Giorno: 25-3-1966		Giorni: 26/28-3-1966		Giorno: 29-3-1966		Giorno: 30-3-1966		Giorno: 31-3-1966	
		Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo	Paesi terzi	Stati membri con restituzione prelievo
ex 10.01	Grano tenero e frumento segalato	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126	37.813	37.126
ex 10.01	Grano duro	48.306	47.619	48.306	47.619	48.306	47.619	48.306	47.619	48.306	47.619
10.02	Segala	18.419	17.732	18.419	17.732	18.419	17.732	18.888	18.201	18.888	18.201
10.03	Orzo	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.04	Avena	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
10.05	Granoturco (mais)	44	zero	44	zero	44	zero	44	zero	44	zero
10.07-A	Grano saraceno	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
ex 10.07-B	Miglio	3.938	3.251	3.938	3.251	3.938	3.251	3.469	2.782	3.469	2.782
ex 10.07-B	Sorgo e durra	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638	4.325	3.638
ex 10.07-B	Scagliola e altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	Farina di frumento o di spelta	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676
11.01-B	Farina di frumento segalato	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676	56.926	50.676
ex 11.01-C	Farina di segala	34.625	28.375	34.625	28.375	33.794	27.544	34.888	28.638	34.888	28.638
ex 11.02-A-I	Semole e semolini:										
	— di grano tenero	54.289	48.039	54.289	48.039	54.289	48.039	54.289	48.039	54.289	48.039
	— di grano duro	80.846	74.596	80.846	74.596	80.846	74.596	80.846	74.596	80.846	74.596

(3484)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 3.

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Pr. Redim. Ric. 5 %	18085 (nuda proprietà)	Aventi diritto all'eredità di Giovanni Procenzano fu Antonio da San Cipriano Picentino (Salerno) *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Zoccoli Margherita fu Luigi, vedova Procenzano, dom.ta in San Cipriano Picentino (Salerno)	10.000 —
Id.	18086 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	100.000 —
Id.	18087 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	100.000 —
Id.	18088 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	154.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	367342	Gubernale Giuseppina di Antonio, moglie di Cirotto Antonino, dom.to ad Avola (Siracusa) *Annotazione*: vincolata come dote della titolare con patto di riversibilità, giusta atto 23 febbraio 1927 rogito Montonesi, notaio in Avola	24.600 —
Rend. 5 % (1935)	215244	Intestazione: come sopra *Annotazione*: vincolata come dote della titolare giusta atto rogito notaio Rosso Emanuele di Avola in data 8 agosto 1946 .	72.000 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	1677	Borbonese Maria Teresa Camilla detta Maria Teresa, nata a Torino il 25 ottobre 1913, moglie di Senigalliesi Dino, dom.ta in Torino *Annotazione*: proviene dalle iscrizioni numeri 504971 e 504972, annullate per traslazione, e come quelle è vincolata come dote costituita alla titolare con patto di riversibilità g.ta atto 9 ottobre 1937, rogito Costanza, notaio in Piacenza . . .	200.000 —
Buono Tesoro Novennale 5 % (1959)	4384	Donda Caterina fu Pietro, minore sotto la patria potestà della madre, Schiavone Anna fu Giuseppe, ved. Donda, dom.ta a Roma	100.000 —
Rend. 5 % (1935)	240442 (nuda proprietà)	De Cesare Anna, Antonietta, Angelina, Antonio e Francesco fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Pappalardo Rosa fu Luigi, dom.ta a Vietri sul Mare (Salerno) *Annotazione*: proviene dal reimpiego dei B. T. 5 % Serie 46ª n. 450, Serie 52ª n. 390, Serie 55ª n. 366, Serie 59ª n. 351, e l'usufrutto vitalizio spetta a Pappalardo Rosa fu Luigi, ved. De Cesare, dom.ta a Vietri sul Mare (Salerno)	11.500 —
Id.	229806 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio della presente rendita che proviene dal Buono del Tesoro novennale 5 % 1949, Serie *E*, n. 1303, spetta a Pappalardo Rosa fu Luigi ved. De Cesare, dom.ta a Vietri sul Mare (Salerno)	500 —
Consolidato 3,50 % (1906)	833461	Ubezio Giovanni fu Domenico, dom.to a Vigevano (Pavia) *Annotazione*: ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di esattore delle imposte dirette del comune di Chignolo Po per il periodo dal 1933 al 1952, ai termini della legge sulla riscossione delle imposte dirette	8.000 —

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
Rend. 5 % (1935)	170695	Intestazione: come sopra *Annotazione*: ipotecata per la cauzione dovuta dal titolare quale esattore del comune di Chignolo Po (Pavia) per il periodo 1933-1952	9.800 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	422692 (nuda proprietà)	Chierici Aldo di Arnaldo, minore sotto la patria potestà del padre, dom.to a Parma *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Zeno Clementina fu Tommaso, ved. Chiesa Giovanni, dom.ta a Novara, ed il pagamento delle rate semestrali sarà eseguito senza fede di vita, g.ta atto 30 dicembre 1931 per notaio Prolo di Novara .	30.000 —
Id.	529519 (nuda proprietà)	Poli Emilia di Angelo nubile, dom.ta ad Orta Novarese (Novara) *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio spetta a Beltrami Maria Elisabetta Ilda fu Antonio, moglie di Poli Angelo, dom.ta in Orta Novarese	15.000 —
Consolidato 3,50 % (1906)	55966	Polizzi e Patti Pietro fu Domenico, dom.ti in Alcamo . . .	10.000 —
Id.	58860	Intestazione: come sopra	10.000 —
Id.	56464	Intestazione: come sopra	133.000 —
Id.	57525	Intestazione: come sopra	100 —
Id.	56463	Polizzi Pietro fu Domenico, dom.to in Alcamo	8.900 —
Id.	57906	Intestazione: come sopra	10.300 —
Id.	820543 (nuda proprietà)	Caielli Carletto fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom.to a Dormelletto (Novara) *Annotazione*: l'usufrutto vitalizio di questa rendita, che rappresenta le ragioni ereditarie del minore titolare, giusta decreto 3 luglio 1927 del Tribunale di Pallanza, spetta a Caielli Giuseppe fu Carlo, dom.to a Dormelletto, a termini del citato decreto	5.400 —
Rend. 5 % (1935)	210846 (nuda proprietà)	Brancondi Renata fu Paolo, dom.ta a Loreto (Ancona), minore sotto la patria potestà della madre, Gribaudo Luisa fu Guglielmo *Annotazione*: iscritta con dichiarazione che l'usufrutto vitalizio spetta a Gribaudo Luisa fu Guglielmo ved.va Brancondi Paolo, dom.ta a Loreto, il tutto giusta la domanda di Catolini Francesco del 15 gennaio 1946	49.600 —
Pr. Redim. 3,50 % (1934)	339015 (nuda proprietà)	Comune di Pescocostanzo (L'Aquila) *Annotazione*: l'usufrutto della presente rendita spetta alla Cassa depositi e prestiti per anni 30 (trenta), a decorrere dal semestre scadente il 1° luglio 1926, a garanzia di un mutuo di L. 201.700, giusta deliberazione 23 maggio 1925, e la nuda proprietà resta sottoposta ad ipoteca a garanzia del detto mutuo .	42.400 —
Id.	339016 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	11.600 —
Id.	339017 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	12.200 —
Id.	339018 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	115.000 —
Consolidato 3,50 % (1906)	814159 (nuda proprietà)	Intestazione: come sopra *Annotazione*: come sopra	29.200 —

Roma, addì 7 maggio 1966

Il direttore generale: GAGLIARDO

(4347)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 101

Corso dei cambi del 26 maggio 1966 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,56	624,47	624,46	624,51	624,40	624,76	624,50	624,45	624,42	624,50
$ Can.	580,12	580,10	580 —	580 —	579,25	580,40	580 —	580 —	580 —	580 —
Fr. Sv.	144,73	144,73	144,745	144,74	144,70	144,79	144,73	144,70	144,72	144,69
Kr. D.	90,29	90,27	90,31	90,255	90,30	90,34	90,275	90,30	90,28	90,27
Kr. N.	87,27	87,24	87,27	87,25	87,30	87,29	87,26	87,25	87,26	87,25
Kr. Sv.	121,28	121,19	121,20	121,20	121,25	121,20	121,195	121,25	121,26	121,25
Fol.	172,07	172,05	172,05	172,07	171,95	172,16	172,72065	172,05	172,05	172,05
Fr. B.	12,55	12,55	12,545	12,545	12,545	12,55	12,5406	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,45	127,44	127,44	127,43	127,40	127,47	127,41	127,40	127,43	127,41
Lst.	1743,57	1742,95	1743,10	1743,20	1743 —	1743,95	1743,05	1743,35	1743,60	1743 —
Dm. ccc.	155,53	155,53	155,54	155,525	155,50	155,56	155,505	155,55	155,52	155,50
Scell. Austr.	24,17	24,18	24,18	24,1775	24,15	24,18	24,176	24,17	24,17	24,17
Escudo Port.	21,75	21,77	21,75	21,7425	21,78	21,76	21,74125	21,76	21,76	21,76
Peseta Sp.	10,42	10,42	10,43	10,42375	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42	10,42

Media dei titoli del 26 maggio 1966

Rendita 5 % 1935	108,375
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,20
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,05
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,275
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968)	100,175
» 5 % (» 1° aprile 1969)	100,175
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,325
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100,30
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100,225
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100,275
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 maggio 1966

1 Dollaro USA	624,505
1 Dollaro canadese	580 —
1 Franco svizzero	144,735
1 Corona danese	90,265
1 Corona norvegese	87,255
1 Corona svedese	121,197
1 Fiorino olandese	172,067
1 Franco belga	12,545
1 Franco francese	127.42
1 Lira sterlina	1743,125
1 Marco germanico	155,515
1 Scellino austriaco	24,177
1 Escudo Port.	21,742
1 Peseta Sp.	10,422

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Morosini » di Venezia ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Venezia numero 5195/Div. I, in data 30 marzo 1966, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Morosini » di Venezia è autorizzata ad accettare la somma di L. 458.664 per il conferimento di una borsa di studio da intitolarsi alla professoressa « Caterina Postai Vettore ».

(4320)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Spostamento del periodo di svolgimento della « Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini » di Verona

L'Ente autonomo Fiere internazionali di Verona con nota del 3 maggio 1966, ha reso noto che la « Fiera internazionale autunnale cavalli e bovini » avrà luogo in Verona dal 6 al 10 ottobre p. v., anzichè dal 6 all'11 ottobre p. v., come precedentemente programmato.

(4330)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano - Cremona - Po, adottato dal comune di Cremona.

Con decreto ministeriale in data 8 aprile 1966, n. 4188, è stato approvato il piano delle aree delle zone contigue al canale navigabile Milano - Cremona - Po, adottato dal comune di Cremona con deliberazione consiliare 20 maggio 1963, n. 13468/204.

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto Comune.

(4311)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa fra i liberali di Nazzano Romano, con sede in Nazzano Romano (Roma).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 aprile 1966, la gestione commissariale della Società cooperativa fra i liberali di Nazzano Romano, con sede in Nazzano Romano (Roma), è stata prorogata fino al 22 ottobre 1966.

(4336)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età, per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a quindici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alla 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 400 secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici Divisione stato giuridico, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o gli esami facoltativi previsti nll'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 400 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere *a*), *b*) e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno subito dopo aver conseguito tale nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto .

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 400 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizoini previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione, su carta da bollo da L. 400 prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 400 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie del presente decreto, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1966
Registro n. 19 *Difesa-Marina, foglio n.* 300

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:
Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:
esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche o Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre forze armate, Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della Commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatto senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;
Ambiente navale interno;
Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;
Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;
Controllo igienico dei principali alimenti;
Approvvigionamento idrico della nave;
Metodi di potabilizzazione dell'acqua;
Il lavoro subaqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;
Difesa del personale dalle malattie infettive;
Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 15 febbraio 1966

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 400

Al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . . , nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami a quindici posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. . del . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . nell'anno accademico . . . . con la votazione di . . . . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . ., lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6).

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(4435)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità.

Si comunica che con decreto in data 3 maggio 1966, il diario delle prove scritte del concorso per esami a ventuno posti di dattilografo aggiunto in prova nella carriera esecutiva dei dattilografi del Ministero della sanità, è stato fissato per i giorni 11 e 12 luglio 1966, alle ore 8, presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma.

(4517)

MINISTERO DELL'INTERNO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a centodue posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel n. 3 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno del 1°-31 marzo 1966 è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1966, registro n. 5 Interno, foglio n. 180, che approva la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori nel concorso per esami a centodue posti di vice commissario di pubblica sicurezza in prova, indetto con decreto ministeriale 27 febbraio 1965.

(4500)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso ad un posto di medico condotto vacante nella provincia di Matera.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il bando di concorso n. 5772 del 18 dicembre 1965, con il quale veniva messa a concorso la condotta medica vacante nella frazione Marconia del comune di Pisticci (3ª sede);

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della Prefettura, dell'Ordine provinciale dei medici e del Comune interessato;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, che modifica l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le circolari del Ministero della sanità emanate in proposito;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa è costituita come segue:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, direttore di divisione del Ministero della sanità.

Componenti:

Bellizzi dott. Domenico, vice prefetto ispettore ff. della prefettura di Matera;

Segreto dott. Francesco, medico provinciale capo;

Guazzieri prof. dott. Gennaro, primario chirurgo di ruolo degli Ospedali riuniti di Matera;

Perrini prof. dott. Marzio, primario medico di ruolo degli Ospedali riuniti di Matera;

Pellegrini dott. Pierangelo, medico condotto titolare del comune di Matera.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera e non potranno essere effettuate prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Matera, addì 18 maggio 1966

Il medico provinciale: STERRANTINO

(4539)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 15235 dell'11 febbraio 1965, con il quale è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami a due posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di Marino (in consorzio con i comuni di Castel Gandolfo e Rocca di Papa) e di Olevano Romano (in consorzio con i comuni di Bellegra e Roiate) alla data del 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 208 del 23 novembre 1965, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il proprio decreto n. 40 del 23 marzo 1966, con il quale veniva sostituito un componente della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso di cui in premessa:

1. Benedetti Alfonso	punti 72,355
2. Maccioni Ettore	» 69,396
3. Cianni Mario	» 66,310
4. Ducci Emidio	» 63,600
5. Palazzi Marcello	punti 63,446
6. D'Annibale Aldo	» 63,397
7. Cagnucci Giovanni	» 63,032
8. Bisazza Vincenzo	» 62,598
9. Richetti Francesco	» 62,525
10. Perica Adalberto	» 62,470
11. Palma Giuseppe	» 60,466
12. Bischetti Daniele	» 58,923
13. Lorenzetti Bruno	» 58,018
14. Paladino Ettore	» 57,093
15. Sarno Salvatore	» 55,360
16. Dellasanta Evasio	» 55,000
17. Faralli Michele	» 52,303
18. Braganti Riccardo	» 50,070
19. Isabella Mariano	» 49,140
20. Santoro Michele	» 49,000
21. Gattari Corrado	» 47,500
22. Fanfoni Giovanbattista	» 47,000
23. Bianchi Serafino	» 45,500
24. Petroni Eduardo	» 45,240
25. Tarquini Luciano	» 44,000
26. Sagri Pierdomenico	» 41,500
27. Maggiori Diego	» 38,500
28. Lupi Annibale	» 36,171

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il veterinario provinciale: NISI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 91 del 9 maggio 1966, con il quale viene approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a due posti di veterinario condotto nei comuni di Marino (in corsorzio con i comuni di Castel Gandolfo e Rocca di Papa) e di Olevano Romano (in consorzio con i comuni di Bellegra e Roiate) vacanti al 30 novembre 1964;

Viste le domande dei singoli candidati ed esaminato l'ordine di preferenza delle sedi da essi indicato;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoelencati sanitari sono dichiarati vincitori della condotta veterinaria a fianco di ciascuno indicata:

1) Benedetti Alfonso: Consorzio Marino-Castel Gandolfo-Rocca di Papa;

2) Maccioni Ettore: Consorzio Olevano Romano-Bellegra-Roiate.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini stabiliti.

Roma, addì 9 maggio 1966

Il veterinario provinciale: NISI

(4305)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.